

# Comune di Valsamoggia

## Città Metropolitana di Bologna

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 23/06/2020

#### OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SCADENZA DELLA TARI

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 16:05, nella residenza comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Risultano i Signori Assessori:

COGNOME E NOME	CARICA	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO (A) ASTENUTO	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
RUSCIGNO DANIELE	SINDACO	F	P
ZANNA MILENA	VICE SINDACO	F	P
DI PILATO ANGELA PAOLA	ASSESSORE	F	P
GOVONI FEDERICA	ASSESSORE	F	P
SOVERINI CHRISTIAN	ASSESSORE	F	P
ZANETTI ANGELO	ASSESSORE	F	P

Presiede il Sig. Daniele Ruscigno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale / F.F. Dott.ssa Maria Consiglia Maglione, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

La presente seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la diffusione del virus COVID-19, con particolare riferimento all'art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visti i provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicati sia a livello nazionale che a livello regionale da parte della Regione Emilia Romagna;

Preso atto in particolare di:

- Il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.20
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";
- Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 denominato "Decreto Cura Italia" recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'articolo 107
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"
- Il Decreto Legge 19/05/2020 n. 34 del 19/05/2020 denominato "Decreto Rilancio" recante "misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali commesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Verificato che il richiamato Decreto Legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'art. 9, commi da 3bis a 3 sexies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazione dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui

all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in materia di fiscalità locale anche se la ratio della norma stessa sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio economica derivante dalla diffusione del COVID-19;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020 relativa alle riduzioni TARI per COVID-19 che ha dato istruzioni operative precisando che:

\* il Legislatore è intervenuto con il DL n. 18/2020 (cd. DI Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento (fino al 31/12/2020) dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi di servizio, in modo specifico misure agevolative a seguito dell'emergenza COVID-19;

\* Constatato il permanere delle difficoltà socio-economiche, conseguenti ai periodi di chiusura delle attività economiche, commerciali e produttive, come evidenziato dalle tante segnalazioni dei commercianti e degli imprenditori direttamente interessati oltre che dalle relative associazioni di categoria;

\* le modalità di attuazione delle riduzioni in questione, dovranno essere specificate nella delibera di determinazione delle tariffe, che dovrà essere approvata entro il 31/07/2020, in ossequio a quanto disposto dal citato art. 1 comma 138 D. L. 34 del 19/05/2020, e ciò anche nell'ipotesi in cui l'ente intenda confermare per il 2020 le medesime tariffe approvate per il 2019;

Vista la delibera n. 158/2020 del 05/05/2020 di ARERA “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19” con la quale sono state rese note le misure a tutela delle utenze domestiche e non domestiche;

Vista la L. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI ed in particolare l'articolo 1. comma 688 che dispone “.... Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale .....”

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 30/05/2015 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo n. 21 “Riscossione” nel quale si stabilisce che la TARI sia riscossa in due rate annuali con scadenza prima rata il 30 giugno e scadenza seconda rata il 31 dicembre;

Ritenuto opportuno, in ragione dello stato di emergenza in corso, come sopra indicato assumere la misura di differimento della prima scadenza della tari, posticipando la stessa alla data del 30/09/2020 per poter procedere alla corretta individuazione delle riduzioni da applicare alle attività che sono state chiuse nei mesi di lockdown e a seguito della delibera n. 158/2020/R di ARERA per poter fornire un ulteriore supporto allo stato di contingente difficoltà economica dovuta alle chiusure e sospensioni previste in base alla normativa sopracitata;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali;

Richiamato il Titolo III del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, avente ad

oggetto il “Riordino della disciplina dei tributi locali”, in particolare l’art. 52, comma 1, dove si dà la possibilità ai comuni di disciplinare con appositi regolamenti le proprie entrate anche tributarie e l’art. 53 “Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali”

Richiamato il Regolamento Generale delle Entrate adottato con atto di C. C. n. 33 del 29/04/2016, esecutivo, ed in particolare l’art. n. 52 “Sospensione e differimento versamento” comma 1 nel quale è indicato che con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate comunali sia di natura tributaria, che di natura extratributaria, possono essere differiti;

Ritenuto che lo stato epidemiologico, dichiarato dai provvedimenti normativi sopra citati quale situazione di emergenza sanitaria internazionale, rientri nel campo di applicazione dell’art. 52 del citato Regolamento Comunale;

Richiamati:

- il Decreto Legge “Decreto Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020 all’art. 1 comma 138 che prevede “allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.  
1. Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683- bis- dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  
Pertanto il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2020, delle tariffe e delle aliquote nonché dei relativi regolamenti è fissato al 31/07/2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07/04/2020, dichiarata immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21/04/2020 , dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di differire, ai sensi dell’art. 52 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, la scadenza della prima rata della TARI al 30/09/2020.
2. di precisare inoltre, che stante il periodo di forte emergenza qualora dovessero intervenire norme nazionali, con particolare riferimento alle entrate degli enti locali , l’amministrazione provvederà all’adeguamento degli atti ad oggi adottati;
3. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.



# Comune di Valsamoggia

## Città Metropolitana di Bologna

### Parere di regolarità tecnica

---

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - DISPOSIZIONI IN MERITO  
ALLA SCADENZA DELLA TARI**

#### **PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE**

In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 88 del 23/06/2020 , il sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

*Valsamoggia, 23/06/2020*

Il Responsabile del Servizio  
PALLOTTI CARMEN

# Comune di Valsamoggia

Città Metropolitana di Bologna

---

## Parere di regolarità contabile

---

**Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID - 19 - DISPOSIZIONI IN MERITO  
ALLA SCADENZA DELLA TARI**

Sulla presente proposta di deliberazione n° 88 del 23/06/2020 si esprime, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

*Valsamoggia, 23/06/2020*

Il ragioniere capo  
BARBIERI CLAUDIA

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO / F.F.  
Daniele Ruscigno

IL SEGRETARIO / F.F.  
Maria Consiglia Maglione

---

## DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 30/06/2020 e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari.

Valsamoggia, 30/06/2020

L'incaricato di Segreteria  
*Monica Venturi*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 10/07/2020, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000